

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7° "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"

Servizio Ufficio Tecnico Edilizia: Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

"DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36"

SCHEMA LETTERA- DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento di lavori nel
sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d del D.lgs. 36/2023**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO SCIENTIFICO "CIPOLLA"
CASTELVETRANO
Cod. Edif.0810062347
SIPI: 707/2021**

Procedura di Gara Telematica sul Portale dell'Ente

CUP: H32C20000840001

CIG :

Stazione Appaltante: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Progetto di lavori validato in data 04/12/2023

Progetto approvato con Determina Dirigenziale n 478 del 21/12/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione dell'appalto effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 108 del D.lgs 36/2023 - con i criteri indicati di seguito., secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

1) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei "Lavori di adeguamento o miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico "Cipolla" Castelvetro – Cod. Edif.0810062347", come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.478 del 21/12/2023 ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 108 del D.lgs 36/2023 .

Si intendono appaltare "Lavori di adeguamento o miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico "Cipolla" Castelvetro – Cod. Edif.0810062347"

CPV 45454000-4

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **1.538.119,15 €**

Di cui

474.022,14 € per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante;

157.257,75 € costi della sicurezza;

Importo a base d'asta: 1.380.861,40 €

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il contratto collettivo Nazionale Edilizia ed industria vigente nel territorio.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico"*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *"I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("nomogenetica") rispetto alle singole norme."*

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Nuovo Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate

dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per

- i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione Appaltante: Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza V. Veneto Città TRAPANI sito internet: <http://www.provincia.trapani.it>

pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Il Responsabile Unico del Progetto/Procedimento è l'arch. Antonino Massimo Gandolfo; mail angandolfo@consorziocomunale.trapani.it, pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net nominato con provvedimento D.D. n. 562 del 07/07/2021

La documentazione tecnica è scaricabile al seguente link:

<http://cloud.provincia.trapani.it/index.php/s/ex1wE60b79UM6Tf>

La durata dei lavori è di n **420** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14..

1.2 L'appalto è finanziato Fondi L. n. 145 del 30/12/2018 comma 883.

1.3 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i... e secondo le modalità riportate all'articolo **2.17** del Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.4 La documentazione di gara comprende:

Progetto dei Lavori comprensivo dei seguenti elaborati:

a) ELABORATI PROGETTUALI

T.A. ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

T.A.1- RELAZIONE GENERALE-ILLUSTRATIVA,

T.A.2- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

T.A.3- INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO

T.A.4- ELENCO PREZZI UNITARI

T.A.5- ANALISI DEI PREZZI
 T.A.6- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 T.A.7-QUADRO ECONOMICO
 T.A.8- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 T.A.9- SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 T.A.10- RELAZIONE SUI CAM
 T.A.11- CALCOLO PREVENTIVO DEGLI ONERI AZIENDALI
 T.A.12- CALCOLO PREVENTIVO DEGLI ONERI A DISCARICA
 T.A.13- CALCOLO COMPETENZE TECNICHE
 T.A. 14- ELENCO ELABORATI
 AR. PROGETTO ARCHITETTONICO
 AR.1A- STATO DI PROGETTO: PIANTE
 AR.1B - STATO DI PROGETTO: PIANTE
 AR.2 - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
 STRU. PROGETTO STRUTTURALE
 STRU.1-RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE
 STRU.2 ANALISI STORICO CRITICA E RELAZIONE SULLE STRUTTURE ESISTENTI
 STRU.3- RELAZIONI SPECIALISTICHE POST-OPERAM:
 STRU.3A-TABULATI DI CALCOLO CORPI A1-A22
 STRU.3B-TABULATI DI CALCOLO CORPO B
 STRU.3C- TABULATI DI CALCOLO CORPO C
 STRU.3D- TABULATI DI CALCOLO CORPO PALESTRA
 STRU.4- *ELABORATI GRAFICI*
 STRU.4A- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE: CARPENTERIE
 IMPALCATI 0-1
 STRU.4B- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE: CARPENTERIE
 IMPALCATI 2-3
 STRU.4C- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE: CARPENTERIE
 IMPALCATI 3-4
 STRU.4D- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE: SEZIONI
 STRU.4E- INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE: PARTICOLARI
 COSTRUTTIVI
 STRU.5-RELAZIONE SULLE INDAGINI DEI MATERIALI
 STRU.6-CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO ANTE E POST OPERAM DEI CORPI
 STRUTTURALI
 STRU.7- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
 STRU.8-RELAZIONE GEOLOGICA
 PSC. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 PSC.1A - RELAZIONE GENERALE
 PSC.1B - SCHEDE PSC
 PSC.2 - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
 PSC.3 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
 PSC.4 - COSTI DELLA SICUREZZA
 PSC.5 - LAYOUT DI CANTIERE E SCHEMA PONTEGGI
 PSC.5 A- LAYOUT DI CANTIERE E SCHEMA PONTEGGI- FASE 1
 PSC.5 B- LAYOUT DI CANTIERE E SCHEMA PONTEGGI- FASE 2
 PSC.5 C- LAYOUT DI CANTIERE E SCHEMA PONTEGGI- FASE 3
 PSC.6 – FASCICOLO DELL'OPERA
 - Modello domanda di partecipazione All. A1 contenente Dichiarazioni (All. A)
 - Modello dichiarazione regolarità contributiva All. B

- Patto di integrità – All. C
- Protocollo di legalità – All. D
- DGUE_da generare in piattaforma

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Nello svolgimento dei lavori, nelle modalità esecutive descritte nella documentazione di gara, l'offerente dovrà tener conto, per quanto determinabile, delle specifiche tecniche contenute nei CAM di cui al DM 23/06/2022, così come riportato nell'elaborato "Relazione sui CAM" parte integrante del Progetto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Nuovo Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Nuovo Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'esclusione opera anche nei confronti dei professionisti indicati quali componenti del gruppo di lavoro.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

Iscrizione white list - Qualora presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per l'operatore economico. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, e sarà tenuto a subappaltarle ad operatore in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 53². Il subappaltatore, pena l'esclusione dalla gara in quanto trattasi di "subappalto qualificante", dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Nuovo Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Nuovo Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Nuovo Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Nuovo Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Nuovo Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Nuovo Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Nuovo Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Nuovo Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Nuovo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 65 del "Nuovo Codice", in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso:

TABELLA “A”

Categorie ex all.II.12 del D.lgs 36/2023					Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori			
Categorie ex all.II.12 del D.lgs 36/2023	Class.	Qual. Obbl. (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara			
					Categoria supersp D.M. 248 10/11/2016 (si/no)	Categ. Prev. o scorp.	Avval. (si/no)	Sub. (si/no)
OG1	IIIBIS	SI	1.538.119,15	100,00	NO	SI	SI	SI
Totale				100%				

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Nuovo codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Nuovo codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Nuovo codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Lettera/Disciplinare di gara per procedure negoziate di lavori "sotto-soglia"

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L.

28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

3.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprendi- tori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti pre - scritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 260 2 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Domanda di partecipazione All. A1** e la **Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A alla presente Lettera-Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta di cui **all'allegato generato dal sistema** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla docu- mentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la di- chiarazione **Allegato A** indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzia- to designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi

contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzziata esecutrice.³ In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa **l'Allegato A** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

4.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara è spedita tramite piattaforma telematica unitamente alla lettera invito e sarà comunque presente all'interno dell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo.

4.3. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione invia comunicazione presente in fondo alla scheda della procedura all'interno del "Portale Maggioli", almeno **04** (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno **02** (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/ Disciplinare di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

E pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale **[rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]**;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli **“Domanda di partecipazione”** ed **“Allegato A”** predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del “Nuovo Codice”.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Nuovo Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di **esclusione**.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

4.5. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Nuovo Codice.

4.6. SUBAPPALTI

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella

categoria prevalente.

Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente. (E' fatta salva la possibilità di prevedere esplicito divieto, motivandolo esplicitamente ai sensi dell'articolo 65 comma 3, dell'articolo 119 comma 2 e dell'articolo 104 comma 11).

Per le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG1, è ammesso il subappalto nei limiti di legge

Per le seguenti lavorazioni: OG1 non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”. (Il comma 17 dell'art. 119 prevede che la Stazione Appaltante indichi le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.)

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L.

28 marzo 2014, n.47)”, che l'istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

NB: Si ricorda che ai sensi dell'articolo 108 comma 2 lettera f), i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo sono da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa disposizione, letta in combinato con l'articolo 104 comma 11, impone una valutazione anche sull'eventualità di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa agli appalti di lavoro ad alto contenuto tecnologico.

4.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di tre mesi⁴ dalla data di spedizione della lettera-invito.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del “Nuovo Codice”.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 18 comma 2).

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e

Lettera/Displinare di gara per procedure negoziate di lavori “sotto-soglia”

s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

È da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

4.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART-101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **165,00 €** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede digara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Nuovo Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

criteri qualitativi		ponderazione	criteri quantitativi (vincolati)	ponderazione
Criterio A Caratteristiche funzionali	Sub Criterio1A Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica relativamente alle lavorazioni migliorative e/o aggiuntive al fine del raggiungimento di un più elevato grado di funzionalità dell'opera in rapporto a quanto occorrente alla sua completa fruibilità	30/100	4. Prezzo (ribasso sul prezzo)	20/100
Criterio B Pregio Tecnico	Sub Criterio 1B Contenuti e specifiche	25/100		

	lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto al valore estetico, integrazione nel contesto e dettagli della proposta			
	Sub Criterio 2B Qualità dei materiali e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto alla loro durata e manutenibilità	20/100		
Criterio C politiche tese al raggiungimento della parità di genere	Sub Criterio 1C Possesso della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità	5/100		

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, la stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti in uso all'Ente.

Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai sensi dell'art. 28 del Codice e ss.mm.ii.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.consorziocomunale.trapani.it> ed accedere alla sezione Portale Gare Telematiche;
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali" propedeutiche alla fase di registrazione;
- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata";
- con le proprie credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area Riservata";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Gare telematiche;

Si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un indirizzo PEC.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: **Tel. 090- 9018174.**

La documentazione da inviare telematicamente prevede la compilazione delle buste telematiche:

“A” Documentazione Amministrativa – “B” Offerta Tecnica – “C” Offerta economica

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Ciascuna documentazione dovrà contenere le indicazioni relative all'oggetto della gara, al CIG, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima

Si precisa che in caso di OO.EE. riuniti devono essere indicati tutti gli OO.EE. evidenziando l'O.E. capogruppo.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico digitale, corredato dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore _____ del giorno _____.

Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”.

L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal Rappresentante Legale del concorrente o da un Procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli All. 1 e 2 con allegati modelli 3, 4 e 5 predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.consorziocomunale.trapani.it>.

I dichiaranti allegano copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostituite - ve si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A**, la **Domanda di partecipazione All. A1**, l'**Offerta economica generata dal sistema** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione (All. A1)** le **Dichiarazioni sul possesso dei Requisiti (Allegato A)**, l'**offerta Economica generata dal sistema** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in allegato.

L'Allegato A alla presente Lettera-Disciplinare costituisce un formulario predisposto dalla stazione appaltante in attesa della pubblicazione del Nuovo DGUE.

La dimensione massima per singolo file non potrà superare i **15 MB**. La dimensione massima consentita per busta non potrà superare i **50 MB**.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “AMMINISTRATIVA”

Il plico di offerta – **a pena di esclusione** – dovrà contenere al proprio interno le sotto indicate buste a loro volta chiuse, contenenti il relativo supporto informatico, sigillate senza ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la ragione sociale del Concorrente e le seguenti diciture:

“Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“Busta B – OFFERTA TECNICA”

“Busta C – OFFERTA ECONOMICA”

La mancanza di una delle tre buste o l'inserimento anche casuale della documentazione dell'una nell'altra, nel caso di violazione della segretezza dell'offerta, determina l'esclusione dalla gara.

Del pari determinerà l'esclusione dalla gara l'inserimento di qualsivoglia riferimento economico o temporale all'interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica.

8.2 CONTENUTO DELLA BUSTA –A- “ AMMINISTRATIVA”

La “**Busta A - Documentazione Amministrativa**” dovrà contenere il supporto informatico con al suo interno registrati tutti documenti e le dichiarazioni non modificabili di seguito indicati, firmati digitalmente:

- a. Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (All. 1);
- b. Modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto, in tutte le sue parti, contenente le dichiarazioni sui requisiti di cui al presente disciplinare;
- c. nel caso di Raggruppamento/Consorzio temporaneo **già costituito: a pena di esclusione** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, **a pena di esclusione**, l'indicazione delle quote dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate. I predetti atti potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
- d. nel caso di Raggruppamento/Consorzio **non ancora costituito: a pena di esclusione** atto contenente l'impegno - sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell'atto di procura) di tutti gli operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori che costituiranno i raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l'indicazione, **a pena di esclusione**, delle quote dei servizi che saranno eseguite dai soggetti raggruppandi, riunendi o consorziandi;
- e. nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo in copia autentica del consorzio ovvero certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- f. è ammesso il ricorso all'avvalimento;
- g. **a pena di esclusione** prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dal Concorrente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al precedente art. 9;
- h. attestazione di avvenuta acquisizione del codice PASSOE rilasciata dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL, da rendere in modo conforme al modulo di dichiarazione allegato in calce al decreto dell'Assessore ai LL.PP. del 4.05.2006 pubblicato sulla GURS n. 25 del 19.05.2006.

Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. devono essere sottoscritte da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente, essere accompagnate da fotocopia di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia autentica d'idonea documentazione inerente i poteri a esso attribuiti da parte del Delegante, nonché dei relativi documenti d'identità in corso di validità.

- A. **pena di esclusione**, i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione Amministrativa non dovranno contenere alcun riferimento a valori tecnici ed economici e temporali offerti. Costituisce, inoltre, **causa di esclusione** la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore e di altre leggi vigenti ancorché non espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara.

Si precisa che ai sensi dell'art. 101 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui ai modi e ai tempi del predetto.

8.3 CONTENUTO DELLA BUSTA – B - “TECNICA”

Nella busta “**B - Offerta tecnica**” deve essere contenuta, registrata all'interno del supporto informatico non modificabile, firmata digitalmente, a pena di esclusione, quanto segue: esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del successivo punto

- a. **le proposte di varianti migliorative devono riguardare i seguenti elementi:**

CRITERIO A: Caratteristiche funzionali

SUB-CRITERIO 1A Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica relativamente alle lavorazioni migliorative e/o aggiuntive al fine del raggiungimento di un più elevato grado di funzionalità dell'opera in rapporto a quanto occorrente alla sua completa fruibilità (peso 30/100)

CRITERIO B: Pregio Tecnico

SUB-CRITERIO 1B Contenuti e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto al valore estetico, integrazione nel contesto e dettagli della proposta (peso 25/100)

SUB-CRITERIO 2B Qualità dei materiali e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto alla loro durata e manutenibilità (peso 20/100)

CRITERIO C: politiche tese al raggiungimento della parità di genere

SUB-CRITERIO 1C Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità (peso 5/100)

- b. le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:

1a- Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica relativamente alle lavorazioni migliorative e/o aggiuntive al fine del raggiungimento di un più elevato grado di funzionalità dell'opera in rapporto a quanto occorrente alla sua completa fruibilità:

una relazione descrittiva, comprensiva di elaborati grafici che illustrino le proposte del concorrente;

1b- Contenuti e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto al valore estetico, integrazione nel contesto e dettagli della proposta:

una relazione descrittiva, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, grafici e particolari costruttivi, che illustri le proposte del concorrente; 2b- *Qualità dei materiali e specifiche lavorazioni oggetto di proposta migliorativa e/o aggiuntiva in rapporto alla loro durata e manutenibilità*:

una relazione descrittiva, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, grafici e particolari costruttivi, che illustri le proposte del concorrente;

1C – Copia dell’attestazione/certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del codice](#) delle pari opportunità

le relazioni sopra descritte riguardanti la trattazione dei sub criteri 1A, 1B e 2B e l’attestazione di cui al criterio 1C devono essere contenute in un massimo di 20 cartelle complessive; per cartelle si intendono facciate di pagine in formato A4 con non più di 25 (venticinque) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) punti, eventualmente contenenti schemi, diagrammi o rappresentazioni con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.); in caso di utilizzo di foglio di formato A3 ognuno di questi nel computo delle facciate equivale a due A4.

- d. tutte le cartelle devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le cartelle devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia informatica semplice;
- d. dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;
- d. l’offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; essa non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo e non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
- d. l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l’intervento, qualora l’offerta tecnica dell’aggiudicatario ne renda necessaria l’acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell’aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- d. l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera g), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il capitolato speciale d’appalto.

Si precisa che qualsiasi variazione, tra quelle sopra previste, al progetto esecutivo approvato comporta l’obbligo da parte del concorrente di predisporre la documentazione di competenza per richiedere eventuali autorizzazioni integrative con l’obbligo altresì di farsi carico di tutte le ulteriori varianti richieste dai suddetti Organismi per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre a sua cura e spese tutti gli elaborati e di calcolo a firma di tecnico laureato ed abilitato necessari per la cantierizzazione delle lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante per la realizzazione dell’opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di

legge e delle normative; sono a carico del Concorrente tutti gli oneri e spese aggiuntive derivanti dalle offerte migliorative e /o aggiuntive proposte in sede di gara.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, nella BUSTA B non dovranno essere inseriti documenti contenenti riferimenti economici.

8.4 CONTENUTO DELLA BUSTA – C - “ECONOMICA”

A. **pena di esclusione**, la “Busta C - Offerta economica” dovrà essere redatta secondo il Modello di Offerta Economica, nel quale il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta economica. L’offerta economica registrata nel supporto informatico non modificabile deve essere firmata digitalmente.

Nel caso di R.T.I. o di consorzi costituendi, il predetto Modello, **a pena di esclusione**, dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

L’offerta economica sarà costituita:

1. da un **RIBASSO PERCENTUALE**, relativo all’importo posto a base di gara, indicato al precedente articolo 3 del presente Disciplinare;
2. da incidenza manodopera;
3. da costi della sicurezza aziendali

Si precisa che:

i ribassi percentuali sulla base d’asta e le riduzioni percentuali sul tempo devono essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere e riportare i decimali fino alla terza cifra compresa, ove siano indicati più decimali la commissione giudicatrice procederà al troncamento al terzo decimale;

in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.

L’operatore economico, **pena l’esclusione dalla gara**, dovrà indicare nell’apposito campo l’importo dei costi per la sicurezza aziendali e l’incidenza manodopera; l’indicazione del predetto importo dovrà avvenire impiegando soltanto due cifre decimali.

Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara indicato all’art. 3 del presente disciplinare, né offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Il corrispettivo complessivo dell’affidamento sarà dato dalla somma fra il prezzo totale offerto dal concorrente aggiudicatario risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta e gli oneri della sicurezza esterni (non soggetti a ribasso d’asta) predeterminati dalla stazione appaltante e dettagliati nel precedente articolo 3 (differenti dagli oneri della sicurezza interna che dovranno essere espressamente indicati dal concorrente e che sono ricompresi nel prezzo offerto da quest’ultimo).

Il concorrente, unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare:

1. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti remunerativi;
2. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
3. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. L'Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, **a pena di esclusione**, a cura di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente e dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità, in corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrittore.

In caso di R.T.I./CONSORZI costituenti, l'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio.

Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conformi a quanto sopra indicato.

Si precisa che costituiscono irregolarità non sanabili, che comporteranno l'immediata esclusione del concorrente:

la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da parte del legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente (o da parte di uno dei componenti del raggruppamento/consorzio costituendo);

l'assenza della dichiarazione di ricorso all'avvalimento, ove il concorrente risulti sprovvisto dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Lettera/Disciplinare.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
--

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata secondo i principi di cui al documento Linee Guida n. 2 Anac, applicando il metodo aggregativo - compensatore ed utilizzando la seguente formula:

$V(o) = \sum [P(i) \cdot C(o)i]$ dove:

V(o)	indica il valore complessivo dell'offerta (o)
N	indica il numero totale degli elementi di valutazione
P(i)	indica il peso attribuito all'elemento di valutazione (i)
	indica il coefficiente di prestazione dell'offerta (o), variabile fra 0 ed 1, rispetto all'elemento di valutazione (i)
$\sum$	è simbolo di sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, propri dell'offerta tecnica, la Commissione valuterà le offerte in una o più sedute riservate.

Ciascun Commissario, per ciascuno degli undici sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1, secondo la seguente graduazione, con utilizzo di valori intermedi ai coefficienti individuati, rispondenti ad un giudizio qualitativo intermedio ai valori elencati:

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	0,81 ÷ 1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,61÷0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,41÷0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,21÷0,40	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,01÷0,20	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procederà ad una operazione di normalizzazione, assegnando un coefficiente C(o)_i pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie.

Ad esempio, la valutazione di un elemento per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNT.
CONC. 1	0,6	1	0,9	0,833	0,961	20	19,22
CONC. 2	0,2	0,4	0,6	0,400	0,461		9,22
CONC. 3	0,7	0,9	1	0,867	1		20

I coefficienti C(o)_i e relative medie, verranno approssimati alla terza cifra decimale: si approssimerà per arrotondamento la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventerà 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventerà 12,346; 12,6789 diventerà 12,679).

9.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica.

Nella seduta pubblica la commissione di gara procede all'apertura delle buste riportanti la dicitura "Offerta economica" e prende atto dei punteggi già assegnati in piattaforma ai concorrenti non esclusi dalla gara.

Il Sistema attribuirà il punteggio massimo all'offerta che presenterà la percentuale di ribasso più elevata, secondo la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,4

In relazione alla presentazione dell'offerta economica si precisa che il ribasso percentuale offerto sugli importi posti a base di gara dovrà essere espresso con un massimo di 3 (tre) cifre decimali; qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, non si terrà conto di quelle oltre la terza.

L'offerta economica, nei casi di concorrente singolo ovvero di raggruppamento temporaneo o di consorzio o di aggregazione di imprese retiste già costituiti, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione

dalla gara, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, di cui dovrà riscontrarsi la relativa procura nell'ambito della relazione presentata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio o di aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione.

9.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo il **metodo aggregativo compensatore** di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

• **(Metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1)**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

10.1. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica verrà espletata presso gli uffici del Libero Consorzio di Trapani, nei locali "Centro Direzionale" siti in via Carrera n. 8 – 91100 Trapani – alle ore _____ del _____ secondo le modalità telematiche del portale, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire, tramite portale telematico le istanze pervenute e procederà a:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara;
- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorzio dalla gara;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del “Codice”;
- A redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- Ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell’art. 24 del Codice, attraverso l’utilizzo del Servizio FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera **n. 262 del 20.6.2023** e ss.mm.ii.

Svolte le operazioni sopra elencate, il Presidente di gara comunica al Presidente della Commissione giudicatrice la conclusione delle operazioni di gara di propria competenza ai fini della successiva fase riguardante l'esame delle offerte tecniche ed economiche di competenza della Commissione giudicatrice

10.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 componenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28 del Codice.

10.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA TECNICA “B” E DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA

ECONOMICA “C”

Il Presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di gara da parte del Presidente del Seggio di Gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse elettronicamente, concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato la soglia dello sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione giudicatrice non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

10.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'intervento, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP dell'intervento (supportato eventualmente dalla commissione giudicatrice) esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP dell'intervento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,

11. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del “Nuovo Codice”, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera

b) del Nuovo Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile

informatico oppure mediante scrittura privata. E' richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Nuovo Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Nuovo Codice e dall'articolo 55, comma 2;
b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Nuovo Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia

essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;

b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);

h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare

o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: provincia.trapani@cert.prontotp.net

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... [indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare:

a) la finalità del trattamento;

b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati;

- c) la natura dei dati trattati;
- e) le modalità del trattamento dei dati;
- f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- g) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- h) periodo di conservazione dei dati;
- i) i diritti del concorrente/interessato;
- l) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].

15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Libero Consorzio Comunale di Trapani:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trapani lì

Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Antonino Massimo Gandolfo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa